

# LEGGE DI BILANCIO 2025

Legge 30 dicembre 2024, n. 207

## Aliquote e scaglioni di reddito (art. 1 comma 2)

Resa strutturale la rimodulazione degli scaglioni di reddito e la riduzione delle aliquote marginali di tassazione del reddito da lavoro dipendente.

Quindi, anche per il periodo d'imposta 2025 e per quelli successivi trovano applicazione le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF
fino a 28.000 euro	23%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%
oltre 50.000 euro	43%

## Detrazioni da lavoro dipendente (art. 1 comma 2)

Viene reso strutturale l'innalzamento della detrazione da lavoro dipendente (da 1880 euro a 1955 euro) per i titolari di reddito complessivo annuo non superiore a 15000 euro.

Quindi anche per il periodo d'imposta 2025 e per quelli successivi trovano applicazione i seguenti importi per le detrazioni da lavoro dipendente e assimilato:

Reddito complessivo	Detrazione spettante
$RC \leq 15.000$	euro 1.955*
$15.000 < RC \leq 28.000$	$1.910 + 1.190 \times \frac{(28.000 - RC)**}{13.000}$
$28.000 < RC \leq 50.000$	$1.910 \times \frac{(50.000 - RC)**}{22.000}$

## Trattamento Integrativo (art. 1 comma 3)

Il riconoscimento del trattamento integrativo, per i contribuenti con **reddito complessivo non superiore ad euro 15.000**, è consentito **soltanto qualora l'imposta lorda sia superiore alla detrazione spettante per lavoro dipendente, diminuita dell'importo di 75 euro** (poiché per la verifica della presenza di imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti viene effettuata utilizzando il valore della detrazione vigente fino al 2023, cioè 1880 euro e non 1995 euro)

## Nuove misure di riduzione del cuneo fiscale (art. 1 commi 4-9)

Per i titolari di reddito da lavoro dipendente, **al posto dell'esonero IVS del 6% e 7%**, vengono introdotte due nuove misure in ambito fiscale da gennaio 2025:

• **PER I TITOLARI DI REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE CHE HANNO UN REDDITO COMPLESSIVO ANNUO NON SUPERIORE A 20.000 EURO:**

- è prevista la **corresponsione di una somma**, che non concorre alla formazione del reddito (incide esclusivamente sul netto in busta), calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente (imponibile fiscale);

Reddito da lavoro dipendente annuo (RLD)	% Somma integrativa spettante
$RLD \leq 8.500$	7,1%
$8.500 < RLD \leq 15.000$	5,3%
$15.000 < RLD \leq 20.000$	4,8%

- Ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori impatriati.
- In attesa delle istruzioni da parte dell'A.E., **si ritiene che per l'assegnazione del bonus nei singoli mesi occorra prima rapportare il reddito del mese ad anno (moltiplicatore 12 o 13 o 14 o altro)** e, qualora il risultato comporti il dover riconoscere il bonus, occorrerà applicare sul relativo reddito il corretto coefficiente.

- **la somma viene riconosciuta in automatico dal sostituto d'imposta in ciascun periodo di paga**
  - Non viene previsto l'obbligo di richiesta da parte del lavoratore dipendente. Ma, qualora il lavoratore ritenga di non averne diritto, potrà richiederne la non applicazione.
- è da gestire come competenza netta o come trattenuta netta in caso di recupero (di conseguenza **non produce alcun effetto sugli imponibili previdenziale e fiscale ma solo sul netto in busta**).
- il riconoscimento della somma spettante al lavoratore genera per il **sostituto d'imposta un credito che andrà a recuperare in compensazione con l' F24**.
- **la spettanza è verificata anche in sede di conguaglio:**
  - Qualora, in tale sede, la somma integrativa risulti non spettante, il sostituto d'imposta provvede al relativo recupero.
  - Nell'eventualità in cui la somma da restituire superi 60 euro, il recupero della stessa è effettuato in 10 rate uguali a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio (le 9 rate restanti sono, quindi, trattenute sulle retribuzioni dell'anno successivo).
  - Quanto detto sopra trova applicazione solo nei conguagli di fine anno; infatti, nei casi di conguaglio di fine rapporto, si ritiene che l'importo della somma integrativa eventualmente risultata non più spettante debba essere trattenuta integralmente in unica soluzione.

**PER I TITOLARI DI REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE CHE HANNO UN REDDITO COMPLESSIVO ANNUO SUPERIORE A 20.000 EURO E FINO A 40.000 EURO:**

- è previsto il riconoscimento di una **ulteriore detrazione dall'imposta lorda**, da rapportare al periodo di lavoro, pari a:
  - **1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro,**
  - **e d'importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro, fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro, come di seguito:**

Reddito complessivo annuo	Detrazione annua
20.000 < RC ≤ 32.000	1.000
32.000 < RC ≤ 40.000	$1.000 \times \frac{(40.000 - RC)^*}{8.000}$
RC > 40.000	0

- Ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori impatriati.
- **La detrazione d'imposta è rapportata al periodo di lavoro ed è riconosciuta automaticamente dal sostituto d'imposta in ciascun periodo di paga.**
- Questa ulteriore detrazione è **da gestire in analogia alle altre detrazioni come una riduzione dell'imposta lorda**, nel limite massimo dell'importo di quest'ultima.
- **Questa ulteriore detrazione deve essere riconosciuta nel limite della capienza dell'imposta lorda e, in caso di incapienza di quest'ultima, non si genera alcun credito per il lavoratore dipendente.**
- La spettanza dell'ulteriore detrazione viene verificata anche in sede di conguaglio.
  - Qualora, in tale sede, la somma integrativa risulti non spettante, il sostituto d'imposta provvede al relativo recupero.
  - Nell'eventualità in cui la somma da restituire superi 60 euro, il recupero della stessa è effettuato in 10 rate uguali a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio (le 9 rate restanti sono, quindi, trattenute sulle retribuzioni dell'anno successivo).
  - Quanto detto sopra trova applicazione solo nei conguagli di fine anno; infatti, nei casi di conguaglio di fine rapporto, si ritiene che l'importo della somma integrativa eventualmente risultata non più spettante debba essere trattenuta integralmente in unica soluzione.

## Detrazioni per familiari a carico (art. 1 comma 11)

- **E' stato fissato il limite massimo di età a 30 anni (del figlio) per poter dare diritto alle detrazioni per figli a carico.**
- Il limite reddituale per essere considerato fiscalmente a carico non è variato:
  - 2840,51 euro annui.
  - elevato 4000 euro annui per i figli di età non superiore a 24 anni.
- Il limite di età del figlio fissato a 30 anni, non si applica per i figli disabili fiscalmente a carico, per i quali la detrazione continua a spettare.